

Tabella Contributo Unificato 2011

(redatta dall'Avv. Maurizio Argento e dall'Avv. Carla Secchieri)

ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. N. 115/2002

IMPORTI AGGIORNATI CON IL DECRETO LEGGE N. 6.7.2011 N. 98, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA IN G.U. N. 155 DEL 6.7.2011

IMPORTI IN VIGORE DAL 6 LUGLIO 2011

1- GIUDIZI CON VALORE DETERMINATO:

| SCAGLIONE | FINO AL 31.12.2009 | FINO AL 30.07.2010 | FINO AL 05.07.2011 | IMPORTO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| a) di valore fino a Euro 1.100,00 | <i>Esente</i> | € 30,00 | € 33,00 | € 37,00 |
| b) di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00 | 62,00 | € 70,00 | € 77,00 | € 85,00 |
| c) di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00 | 155,00 | € 170,00 | € 187,00 | € 206,00 |
| d) di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00 <i>e cause di valore indeterminato</i> | 310,00 | € 340,00 | € 374,00 | € 450,00 |
| e) di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00 | 414,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 660,00 |
| f) di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00 | 672,00 | € 800,00 | € 880,00 | € 1.056,00 |
| g) di valore superiore a Euro 520.000,00 | 930,00 | € 1.110,00 | € 1.221,00 | € 1.466,00 |

**A TITOLO DI ANTICIPAZIONI FORFETTARIE È SEMPRE DOVUTA
L'IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 8,00
PER LE CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE A € 1.100,00**

ATTENZIONE

ART.13 COMMA 3-BIS DEL T.U. N.115\2002:

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ

OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) E IL PROPRIO NUMERO DI FAX AI SENSI DEGLI ART. 125, COMMA 1 C.P.C. E ART.16, COMMA 1/BIS DEL D.LGS. 546/1992, OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO O, PER IL PROCESSO TRIBUTARIO, NEL RICORSO, O ANCORA AI SENSI DELL'ART.136 DEL CODICE AMMINISTRATIVO (ART. 13 COMMA 6 BIS)

Con il pagamento del Contributo Unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione del CTU e del CTP, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione ecc.. (Circ. Dip. Aff. Giust.13.5.02).

Il contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell'aumento (art.9). In tali ipotesi deve ritenersi che il relativo versamento deve avvenire per la prima udienza utile con onere a carico della parte che ha modificato la domanda iniziale (Cfr Circ. u.c.)

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di € 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della L.319\58, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (cfr art.30 Dpr 115\02 come modificato dal comma 323 della legge 311\04)

Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (Art.14 comma 2 T.U. 115\2002)

2 – GIUDIZI E PROCEDIMENTI CON VALORE INDETERMINABILE

| | <i>FINO AL 05.07 2011</i> | IMPORTO |
|---|-------------------------------|----------|
| PROCESSI CIVILI ORDINARI: (si considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00) | € 374,00 | € 450,00 |
| DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI PACE: | € 187,00 | € 206,00 |

3 - GIUDIZI E PROCEDIMENTI CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO

| | |
|---|-------------------|
| SI CONSIDERANO DI VALORE SUPERIORE A EURO 520.000,00 | € 1.466,00 |
|---|-------------------|

ART.13 COMMA 6 DEL T.U. 115\2002: Se manca la dichiarazione di valore prevista dall'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

**4 – CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE
RICORSI PROPOSTI DAVANTI AI TRIBUNALI
AMMINISTRATIVI REGIONALI E AL CONSIGLIO DI STATO**

**(PER RICORSI SI INTENDONO SIA QUELLO PRINCIPALE CHE QUELLO INCIDENTALE
E TUTTI I MOTIVI AGGIUNTI CHE INTRODUCONO DOMANDE NUOVE)**

| SPECIFICA | <i>Fino al 5.7.2011</i> | IMPORTI |
|--|-----------------------------|---|
| Processi Amministrativi ordinari | € 500,00 | € 600,00 |
| a) Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del Processo Amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito (<i>provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali, provvedimenti di nomina adottati previa delibera del consiglio dei ministri, scioglimento di enti locali, procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate a opere pubbliche, provvedimenti del comitato olimpico o delle federazioni sportive</i>)) | € 1.000,00 | € 1.500,00 |
| b) Ricorsi di cui all'art. 119, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti | € 2.000,00 | € 4.000,00 |
| c) Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, previsti dall'art. 117 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) d) Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall'art. 116 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) (ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, di attuazione alla Direttiva 2003/74/CE per i quali il contributo unificato non è dovuto). | € 250,00 | € 300,00 |
| e) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato. f) Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato. | | |
| Controversie concernenti il rapporto di pubblico impiego (<i>cfr tabella sulle controversie di lavoro</i>) | <i>esenti</i> | Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% |
| Ricorso Straordinario al Capo dello Stato o al Presidente Regione Sicilia e in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti | <i>esenti</i> | € 600,00 |

ATTENZIONE

**IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ
OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
E IL PROPRIO RECAPITO FAX**

ART.13 COMMA 6 BIS DEL T.U. 115\2002 COME SOSTITUITO DAL D.L. 98\2011: Tutti i predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ART.13 COMMA 6 TER. DEL T.U. 115\2002: Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

5-AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

esente

Il contributo è dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno e solo in caso di specifico accoglimento della domanda.

**Contributo come
Da TABELLA 1**

Il contributo unificato sarà determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza

**A TITOLO DI ANTICIPAZIONI FORFETTARIE
È SEMPRE DOVUTA L'IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 8,00**

6 - CAUSE DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE

Procedimenti Ordinari

**Contributo come
Da TABELLA 1
oltre al Contributo
fisso di € 168,00**

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché nelle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie

**Contributo come
Da TABELLA 1
oltre al Contributo
fisso di € 168,00**

ATTENZIONE

**IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ
OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO
RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE**

ART. 13 comma 2 bis del T.U. 115/2002: Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

ART. 13 COMMA 3 DEL T.U. 115/2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98/2011: Il contributo è ridotto alla metà (...) per le controversie individuali di lavoro ovvero per quelle concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis.

ART 9 COMMA 1-BIS DEL T.U. 115/2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98/2011: Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

**7 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIA, NONCHÉ PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
DI LAVORO O CONCERNENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO
SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 1/BIS**

| | |
|---|--|
| <p>Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, INFERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)</p> | <p align="center">Esenti Anche dal diritto forfetizzati di € 8,00 (art. 30 T.U. 115/2002)</p> |
| <p>Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)</p> | <p align="center">€ 37,00</p> |
| <p>Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)</p> | <p align="center">Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50%</p> |
| <p align="center">Valore fino a € 1.100,00</p> | <p align="center">€ 18,50</p> |
| <p align="center">Valore da € 1.100 e fino a € 5.200,00</p> | <p align="center">€ 42,50</p> |
| <p align="center">Valore da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00</p> | <p align="center">€ 103,00</p> |
| <p align="center">Valore da € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 e per processi di valore indeterminato</p> | <p align="center">€ 225,00</p> |
| <p align="center">Valore da € 52.000,00 e fino a € 260.000,00</p> | <p align="center">€ 330,00</p> |
| <p align="center">Valore da € 260.000,00 e fino a € 520.000,00</p> | <p align="center">€ 528,00</p> |
| <p align="center">Valore superiore a € 520.000,00</p> | <p align="center">€ 733,00</p> |

ATTENZIONE

**IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ
OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO
RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE**

ART 9 COMMA 1-BIS DEL T.U. 115/2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98/2011: Nel processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a (€ 21.256,32) al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

8 - CAUSE E PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZI

| | |
|--|----------------|
| Procedimenti di cui all'art. 711 del codice di procedura civile (separazioni consensuali) e per i procedimenti di cui all'art. 4 comma 16 della L. 898/70 (divorzi congiunti) | € 37,00 |
| Procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II Capo I del codice di procedura civile (separazioni giudiziali e modifiche) e processi contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/70 (divorzi contenziosi) | € 85,00 |

ATTENZIONE

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE

9 – RICORSI PRINCIPALI ED INCIDENTALI PROPOSTI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

| SPECIFICA | <i>Fino al 5.7.2011</i> | IMPORTI |
|---|-----------------------------|-------------------|
| Valore fino a € 2.582,28 | <i>Esente</i> | € 30,00 |
| Valore da € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 | <i>Esente</i> | € 60,00 |
| Valore da € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 | <i>Esente</i> | € 120,00 |
| Valore da € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 | <i>Esente</i> | € 250,00 |
| Valore da € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 | <i>Esente</i> | € 500,00 |
| Valore superiore a € 200.000,00 | <i>Esente</i> | € 1.500,00 |

ATTENZIONE

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE

AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3/BIS T.U. 115/2002 nei processi tributari il valore della lite è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 39, D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 (ancora da convertire in legge) fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilirà le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti al 6 luglio 2011, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato.